



22891/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Paolo Oldi

- Presidente -

Sent. n. sez. ³⁵⁴⁶

Carlo Zaza

PU - 25/11/2014

Rosa Pezzullo

R.G. N. 15819/2014

Antonio Settembre

Paolo Micheli

- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

avverso la sentenza emessa il 19/11/2013 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avv. _____ la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa il 02/03/2010 dal Tribunale della stessa città nei confronti di _____ condannato a pena ritenuta di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. I fatti si

riferivano a condotte correlate alla gestione della s.r.l.,
dichiarata fallita nel luglio 2002, della quale l'imputato era stato presidente del
consiglio di amministrazione: secondo l'assunto accusatorio, la distrazione aveva
riguardato la somma di 110.000,00 euro, oggetto di due bonifici addebitati alla
società su un conto corrente acceso presso una banca milanese, e disposti senza
giustificazione contabile in favore della BV, società
operativa olandese; nel contempo, le scritture contabili erano state tenute con
modalità tali da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari tra la
fallita e le collegate società di diritto olandese (inoltre, il libro giornale, il libro
degli inventari ed i registri IVA risultavano essere stati aggiornati solo fino al
dicembre 2001).

2. Propone ricorso per cassazione, che affida a tre motivi, il difensore del

2.1 Con il primo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 40, secondo comma, cod. pen., 216 e 223 legge fall., nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata.

Nell'interesse de si rappresenta che egli aveva assunto un ruolo
soltanto formale nella gestione della società, a fronte di un soggetto che
risultava pacificamente investito dei compiti di amministratore di fatto della
articolazione italiana della (tale cui era stata rilasciata una ampia
procura): in particolare, dalle risultanze processuali era emerso che l'imputato
era stato componente del consiglio di amministrazione della società fallita dal
luglio 1996 all'aprile 2002, data in cui ne era divenuto liquidatore unico; egli
aveva sempre svolto la propria attività fuori dall'Italia, essendo al contempo
legale rappresentante sia della capogruppo (con sede in Olanda) sia
dell'anzidetta controllata BV. Il nel marzo 2001,
aveva ottenuto una procura in forza della quale gli erano stati conferiti tutti i
poteri necessari per una gestione autonoma della società italiana, e di cui il
medesimo aveva fatto abbondantemente uso, come confermato dal curatore
fallimentare e da alcuni dipendenti.

Sempre stando a quanto emerso in atti, lo stesso aveva relazionato
alla capogruppo circa lusinghieri risultati e notevoli guadagni della italiana,
ma nell'autunno 2001 - a seguito di una verifica contabile - era stato appurato
che i dati comunicati dovevano intendersi non rispondenti alla realtà: la
situazione era rimasta critica, con ritardi nei pagamenti dei fornitori e del
personale, sino a quando il aveva rassegnato le proprie dimissioni ed era
stato deliberato lo scioglimento della società, di lì a poco fallita. Ergo, i



nulla aveva saputo in ordine alle effettive condizioni della
s.r.l. sino a pochi mesi prima del fallimento: soltanto allora egli era stato
in condizione di percepire "segnali di allarme" (utilizzando la locuzione di uso
comune, anche nella giurisprudenza di legittimità) idonei ad imporgli di attivarsi
per impedire la realizzazione di condotte di rilievo penale.

Secondo la difesa, «il c.d. segnale di allarme, per assurgere a sicuro
"indicatore di dolo", dovrà essere tale, sia per il suo contenuto informativo, sia
per il modo in cui è stato percepito e valutato dall'amministratore, da offrire la
base per una effettiva conoscenza del fatto costitutivo di reato, sia pure nella
forma del dolo eventuale»: con la conseguenza che «l'amministratore di diritto
[...] può essere ritenuto concorrente nel reato commesso dall'amministratore di
fatto solo se ha, al di là di ogni ragionevole dubbio, accettato il rischio del
verificarsi dello specifico reato che ha ommesso di impedire». Sul punto, nel
ricorso vengono evocati plurimi riferimenti giurisprudenziali di questa Corte.

2.2 Con il secondo motivo, dedicato a vizi della motivazione relativamente
alla contestata bancarotta documentale, il difensore del [redacted] evidenzia
come, su base testimoniale, fosse stata dimostrata con certezza l'estraneità
dell'imputato alla tenuta della contabilità, curata da un professionista esterno
con il quale era il solo [redacted] ad intrattenere rapporti: la tesi difensiva, peraltro,
è che le lacune rilevate dal curatore fallimentare - limitate al mancato
aggiornamento dei libri negli ultimi mesi - sarebbero state facilmente superate
ove l'organo della procedura avesse inteso confrontarsi con il suddetto
commercialista, mentre non sarebbe comunque emersa la prova del dolo
specifico in capo al ricorrente (che mai perseguì lo scopo di procurarsi un
ingiusto profitto in danno dei creditori).

2.3 Con l'ultimo motivo, la difesa censura la sentenza impugnata per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche a
proposito dell'addebito di bancarotta per distrazione, rilevando che secondo i
giudici di merito non sarebbe sufficiente prendere atto dell'esistenza di un potere
di firma da parte del [redacted] sui conti correnti della società (come se il ricordato
procuratore dovesse pur sempre dare seguito ad istruzioni ricevute dalla
controllante): di tali direttive, tuttavia, non è emersa prova, mentre è pacifico
che i due bonifici in questione recano date corrispondenti al periodo in cui il
[redacted] era investito della procura ed operava normalmente sui conti *de quibus*,
pur non risultando dimostrato che fu ad eseguire materialmente o quanto meno a
disporre le operazioni in parola.

Ad avviso del difensore del [redacted], ove si intendessero ravvisare profili
di responsabilità in capo al ricorrente, sarebbe al più ipotizzabile il diverso e
meno grave reato di bancarotta preferenziale.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

1.1 Il primo motivo di doglianza, tenuto conto delle argomentazioni adottate dalla Corte territoriale, non può dirsi investire soltanto profili in diritto: vero è che i giudici di appello hanno inteso ribadire come l'amministratore formale di una società, per il solo fatto dell'assunzione della carica, debba considerarsi titolare di specifici obblighi (sia diretti, ad esempio in tema di tenuta delle scritture contabili, sia quali doveri di vigilanza e controllo sull'operato di eventuali amministratori di fatto), ma nella motivazione della sentenza impugnata si legge soprattutto che «l'assunto della sostanziale estraneità dell'imputato alla gestione della fallita non trova validi riscontri in atti, né l'interessato ha fornito adeguati elementi a conforto della propria prospettazione».

A riguardo, la Corte milanese evidenzia che la tesi della scoperta improvvisa della crisi della s.r.l. appare meramente allegata dalla difesa, tanto più che nulla di concreto risulta venne disposto per porvi rimedio, quanto meno in ordine alla presa d'atto che le scritture contabili erano state non solo irregolarmente tenute, ma recavano dati inveritieri: inoltre, e soprattutto, dagli atti della procedura concorsuale era emerso che tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002 il aveva comunque palesato l'intenzione, a dissesto già in atto e indipendentemente da quando ne avesse avuto consapevolezza, di proseguire l'attività commerciale, assumendo pertanto scelte gestionali dirette ed essenziali. Dalla istanza di fallimento presentata dagli ex dipendenti risultava financo che l'imputato si era determinato a cessare l'attività solo qualche mese dopo, convocando singolarmente i membri del personale con la promessa di onorarne le spettanze a condizione che avessero rassegnato dimissioni apparentemente spontanee, e senza poi rispettare neppure quell'impegno.

Ci si muove, all'evidenza, in un ambito ben diverso da quello dove può assumere rilievo il problema di un "segnale di allarme" non conosciuto o semplicemente conoscibile, peraltro approfondito nella giurisprudenza di questa Corte non tanto a proposito dei rapporti fra l'amministratore di diritto e quello di fatto, quanto piuttosto fra l'amministratore non esecutivo (come il semplice componente di un organo collegiale) e quello munito di delega operativa (v. Cass., Sez. V, n. 42519 dell'08/06/2012, Bonvino).

1.2 In ordine alla contestata bancarotta documentale, deve innanzi tutto escludersi che il delitto in esame, così come descritto in rubrica, richieda il dolo specifico segnalato dal ricorrente; già anni addietro, la giurisprudenza di questa



Corte affermava che «per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato dell'articolo 216, primo comma n. 2, della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o dei movimenti degli affari, è richiesto invece il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva - l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa - anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, quale è il pregiudizio per i creditori» (Cass., Sez. V, n. 5905 del 06/12/1999, Amata, Rv 216267; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso). Le pronunce degli anni successivi, ferma restando la necessità del dolo specifico per le sole ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità (v. Cass., Sez. V, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero), hanno finora superato l'orientamento secondo cui l'irregolare tenuta delle scritture, rilevante ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., presuppone il dolo intenzionale: si è infatti precisato che il reato *de quo* «richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione» (Cass., Sez. V, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv 258881; v. altresì, già nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 22109 dell'11/05/2005, Veronesi).

Va poi ribadito, parimenti nel rispetto dei principi più volte affermati in sede di legittimità, che l'amministratore di diritto deve intendersi gravato da stringenti e personali doveri di vigilanza e controllo sulle sorti della contabilità: obblighi di verifica tanto più attuali e indeclinabili, ove si consideri che le carenze indicate in rubrica riguardano non soltanto gli ultimi mesi dell'attività sociale (quando il Ter Maaten aveva sicuramente assunto scelte gestionali, come egli stesso rappresenta) ma anche, nei periodi precedenti, l'esposizione dei rapporti intrattenuti dalla controllata italiana con le società olandesi di cui la fallita era emanazione, e delle quali lo stesso imputato era al contempo legale rappresentante.

Si deve ricordare, in vero, che le stesse pronunce concernenti la figura del mero prestanome sono essenzialmente dedicate a profili problematici nella valutazione della responsabilità penale di un (presunto) amministratore puramente formale quanto ad addebiti di bancarotta per distrazione, non già documentale: la più recente giurisprudenza ha efficacemente sottolineato che in



tema di bancarotta fraudolenta «non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto», diversamente dalle ipotesi di bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, in ordine alle quali «ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture» (Cass., Sez. V, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv 247251).

Le argomentazioni appena esposte non possono peraltro trovare smentita nel rilievo che esisteva un commercialista cui era stata demandata la cura e la tenuta dei libri contabili; pure nella ipotesi che i rapporti con il professionista esterno fossero stati tenuti dal [redacted] deve ricordarsi che l'amministratore di diritto non può intendersi esente da responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale «nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Cass., Sez. V, n. 2812 del 17/10/2013, Manfredi, Rv 258947).

1.3 Quanto infine alle lamentate distrazioni, e pur tenendo conto delle indicazioni della giurisprudenza appena ricordata, occorre evidenziare che:

- per le ragioni esposte in precedenza, [redacted] non poteva definirsi una mera testa di legno;
- pur risultando incontrovertibile che, all'epoca dei bonifici bancari menzionati al n. 2 del capo d'imputazione, il C [redacted] aveva poteri di firma sui conti correnti intestati alla [redacted] italiana, rimane altrettanto innegabile la posizione di garanzia gravante sull'amministratore di diritto;
- gli esborsi *de quibus* non intervennero in favore di soggetti rimasti occulti, ma riguardarono ancora una volta i rapporti tra la fallita e la controllante estera (ovvero la società operativa [redacted] BV): e, mentre nelle società olandesi il [redacted] non risulta avesse ruoli di sorta, l'odierno ricorrente ne era il [redacted] financo legale rappresentante;



- l'ipotesi che le erogazioni anzidette trovassero causa in pregresse ragioni di debito della società italiana, si da rendere configurabile una eventuale fattispecie di bancarotta preferenziale, risulta ancora una volta oggetto di mera allegazione, ed appare smentita dalle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale (anche in ordine alle risultanze degli accertamenti sulle causali dei bonifici: v. pag. 8 della motivazione della sentenza impugnata).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25/11/2014.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Paolo Oldi

